COMUNE DI CHIARAVALLE



Provincia di Ancona

Allegato alla deliberazione GM n° 36 del 28/2/2017

**PTPC 2017-2019**

**INDICE**

**SEZIONE I**

**IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. PREMESSA

2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

3. Soggetti

4. Aree di Rischio – misure specifiche di prevenzione

A) ATTIVITA’ DI MAPPATURA, ANALISI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

B) TRATTAMENTO DEL RISCHIO – CATALOGO DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

5. misure GENERALI di PREVENZIONE

5.1. Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni

5.2 Rotazione degli incarichi

5.3 Formazione del personale

5.4 patti di integrità o protocolli di legalità

5.5 AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

5.6 Codice di comportamento

5.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti

5.8 Monitoraggi dei tempi dei procedimenti

6. COLLEGAMENTO CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE

7. MONITORAGGIO

8. AGGIORNAMENTO DEL PTPC

**SEZIONE II**

**LA MISURA DELLA TRASPARENZA**

1. Premessa

2. OBIETTIVI STRATEGICI

3. Organizzazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

4. monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di trasparenza

**SEZIONE I**

**IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**1. PREMESSA**

Obiettivo del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”(PTPC), è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tale da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare le stesse risorse pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti e così contrastare l’illegalità.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il quale distingue il processo di articolazione e formulazione delle strategie di prevenzione della corruzione in due livelli, “nazionale” e “locale”. Questa impostazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire un’uniformità applicativa delle norme di legge, con quella di lasciare autonomia alle singole amministrazioni nella messa a punto delle soluzioni ritenute più opportune nello specifico contesto di operatività.

Sulla base delle disposizioni normative, a livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il quale è stato approvato dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.AC. – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) in data 11 settembre 2013.

Successivamente, con determinazione n.12 del 28.10.2015 la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad un primo aggiornamento del predetto Piano, alla luce delle maggiori criticità riscontrate in sede di verifica circa lo stato di attuazione di quanto prescritto dalla normativa surrichiamata.

Recentemente ANAC, tenendo conto delle importanti modifiche normative intervenute, con particolare riferimento al D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 (che ha innovato sensibilmente la Legge n.190/2012 e il D.Lgs. n.33/2013 sulla trasparenza), con deliberazione n.831 del 3 agosto 2016 ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2016 che, per espressa previsione legislativa, costituisce atto generale di indirizzo rivolto indistintamente a tutte le Amministrazioni.

A livello locale quindi ogni amministrazione pubblica è tenuta a definire un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), da aggiornare annualmente che, sulla base delle previsioni contenute nel P.N.A., effettui l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, indicando altresì gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il P.T.P.C. non è e non deve rimanere un adempimento isolato, ma è pensato per operare all’interno di un sistema integrato di strumenti per la prevenzione della corruzione, quali gli adempimenti in materia di trasparenza (*cfr. D.lgs 33/2013)*, il codice di comportamento (*cfr. D.P.R. 62/2013)*, la disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed extra-istituzionali (*cfr. D.lgs 39/2013*); inoltre esso deve necessariamente integrarsi con tutti gli altri strumenti di pianificazione.

Il carattere programmatico del piano che si sviluppa nell’arco di un triennio, riserva al singolo Ente, in relazione alle sue specifiche caratteristiche e peculiarità, un significativo margine di autonomia nella declinazione temporale degli obiettivi da raggiungere progressivamente.

Questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta n.18 del 03.02.2014 ha provveduto ad approvare il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, per effetto di quanto previsto dal P.N.A., ha coperto il periodo 2013-2016. Con delibere di Giunta n. 13 del 09.02.2015 e n.21 del 09.02.2016 sono stati approvati rispettivamente gli aggiornamenti per il triennio 2015/2017 e 2016/2018.

Ai fini del presente aggiornamento annuale, si è tenuto conto di una serie di elementi rappresentativi del contesto di riferimento.

1. **Contesto esterno**:

Al fine di avere elementi di conoscenza dell’ambiente esterno e, in particolare, sulle variabili attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica, in primo luogo, con nota prot. n.24218 del 27.10.2016 è stata formalmente interpellata la Prefettura di Ancona (Istituzione della quale, come ribadito nel P.N.A. 2016, ci si può avvalere quale supporto tecnico e informativo per l’analisi di contesto esterno) chiedendo di poter disporre degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica relativi allo specifico territorio della Provincia di Ancona.

Stante la scarsa significatività dei dati acquisiti, di natura esclusivamente statistica, si è presa visione dello stralcio relativo alla Regione Marche e alla Provincia di Ancona dellarelazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica presentata al Parlamento dal Ministerodell’Interno**.** Dall’esame di tale documento si è acquisita consapevolezza sul fatto che “*le generali condizioni di agiatezza economica e di tranquillità sociale della regione, nonché la presenza di numerose piccole e medie imprese e di importanti vie di comunicazione portuali, ferroviarie, aeree e stradali costituiscono potenziali attrattive per il crimine organizzato, ma che proprio queste peculiarità contribuiscono, contestualmente, a preservare il territorio da radicamenti della criminalità organizzata di tipo mafioso in senso classico”*. Un riferimento specifico al territorio di Chiaravalle è contenuto nella parte di tale relazione ove viene citata un’operazione della Guardia di Finanza, denominata “Sillo”, che ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

1. **Contesto interno**:

La struttura organizzativa interna del Comune di Chiaravalle è articolata come da Allegato al presente Piano sub. “1”. La medesima consta di 6 macroaree suddivise al loro interno in servizi. A capo delle Aree (definite anche Settori) sono posti dipendenti di qualifica apicale, nominati dal Sindaco quali Responsabili e titolari di posizione organizzativa per l’esercizio di tutti i poteri di natura dirigenziale. Ai medesimi Responsabili sono assegnate tutte le competenze riportate al successivo punto 3 relativamente alla prevenzione della corruzione. A seguito di specifica richiesta ai Responsabili di Settore di comunicare la ricognizione aggiornata circa la nomina dei responsabili di procedimento, risultano formalmente inoltrate le comunicazioni di nomina, quali Responsabili del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990, di due dipendenti per il Settore “Gestione del Territorio” e di cinque dipendenti per il Settore “Servizi economici e finanziari”.

Dalla relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, redatta e pubblicata sul sito web ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge n.190, si evince che, nel corso dell’anno 2016, non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti (quindi anche con riferimento a reati relativi ad eventi corruttivi) a carico dei dipendenti.

Infine ci si è avvalsi dell’analisi del contesto interno per la mappatura dei macroprocessi organizzativi come di seguito descritto.

1. **Altre variabili di contesto:**

Nel PTPC 2016/2018 era previsto che entro il mese di giugno 2016 si sarebbe provveduto ad un aggiornamento del Piano stesso per renderlo maggiormente coerente con le indicazioni e i suggerimenti operativi forniti da ANAC nella determinazione n. 12/2015 più sopra richiamata**.**

In realtà la ponderosa attività propedeutica a detto aggiornamento non si è realizzata in primo luogo per ragioni di natura organizzativa derivanti dal fatto che, come anche evidenziato nella citata relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- i Responsabili di Settore sono stati assorbiti in gran parte dall’attività ordinaria che ha condizionato il processo di revisione (con la propedeutica autoanalisi organizzativa) del PTPC;

- il ruolo del R.C.P., in qualità di coordinatore di tale fase, è stato reso difficoltoso dalla coincidenza di questa figura con il Segretario Comunale che, istituzionalmente e per previsione regolamentare interna, svolge innumerevoli altre incombenze, tra le quali si ricordano, tra le più incisive, il ruolo di sovrintendenza e coordinamento dei Responsabili di Settore - comprendente anche il supporto giuridico-amministrativo -, l'effettuazione diretta dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, il ruolo di Responsabile della trasparenza, la titolarità dell'Organismo monocratico di valutazione, la titolarità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari per contestazioni riguardanti i Responsabili di Settore, la presidenza della delegazione trattante pubblica per la contrattazione decentrata, la funzione di Responsabile sostituto nel caso previsto dal D.L. n.5/12, di modifica della Legge n.241/90. Il R.P.C., nella sua precipua funzione, non ha potuto inoltre avvalersi di una struttura di supporto per la carenza di risorse umane che sono assorbite dall'attività ordinaria.

Per le medesime ragioni il PTPC non è stato interamente attuato nella parte relativa alle misure specifiche di contrasto, a ciò contribuendo anche il fatto che, nella seconda parte dell'anno, in particolare per i Settori "Urbanistica" e "Lavori pubblici" all’attività ordinaria si è aggiunta quella tecnica e amministrativa legata alla gestione del post-terremoto, manifestatosi a più riprese dal mese di agosto al mese di ottobre.

In secondo luogo occorre sottolineare che con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono state apportate numerose e significative modifiche alla legislazione nazionale in materia. Per quanto qui di interesse, il nuovo comma 2bis dell’art. 1 Legge n.190/2012 prevede tra l’altro che il Piano nazionale anticorruzione “… anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli Enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”. Tale formulazione ha indotto, se non ad interrompere, a dilazionare il citato processo di aggiornamento, in attesa che il nuovo Piano Nazionale declinasse in termini operativi la previsione di legge, così da calibrare la complessa attività in questione alle nuove indicazioni dell’Anac che, come sopra detto, costituiscono “atto di indirizzo”.

Il P.N.A. 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pur contemplando una parte speciale dedicata anche ai piccoli Comuni (intendendosi per tali quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come questo Comune), non ha però sostanzial-mente fornito nuovi strumenti operativi da utilizzare nell’elaborazione del presente aggiornamento. In particolare vengono confermate le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l’aggiornamento 2015 per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, con riserva di elaborare indicazioni al fine di agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione nei piccoli Comuni in cui la scarsità di risorse (da intendersi evidentemente come umane, strumentali e finanziarie) non consente di implementare in tempi brevi un adeguato processo valutativo. Quanto all’esemplificazione di rischi e misure sempre per i piccoli Comuni, nella relazione AIR (Analisi di impatto della regolazione) redatta a corredo del Piano 2016, si legge che, per la loro elaborazione, d’intesa con ANCI, si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento.

Il complessivo contesto di riferimento sopra illustrato ha indotto a confermare quindi nella sua struttura di base l’ultimo Piano triennale approvato, riprendendo e attuando comunque il processo di gestione del rischio per come descritto nelle sue varie fasi nel paragrafo 7 del PTPC 2016/2018. Pur tuttavia, la necessità di conciliare le esigenze di miglioramento dei livelli di qualità dell’analisi del contesto interno con quelle di sostenibilità organizzativa, ha consentito di sviluppare tale metodologia relativamente alle aree di rischio generali prese in considerazione dai PP.NN.AA. nazionali.

Per le due aree di rischio considerate specifiche e cioè quella del “governo del territorio” (costituente evoluzione dell’area di rischio “pianificazione urbanistica” e oggetto di approfondimento nel PNA 2016) e quella dello “smaltimento rifiuti” (per quest’ultima con le precisazioni di cui in appresso), oltre che per eventuali altre aree ritenute “sensibili”, il Piano esecutivo di gestione e della performance, approvato con deliberazione di Giunta n.143 del 20.09.2016, ha previsto l’elaborazione del processo di gestione del rischio come obiettivo di performance organizzativa, da compiersi entro il 30.06.2017. Pertanto, in esito a tali attività, il presente Piano, per queste aree, dovrà essere necessariamente oggetto di aggiornamento entro il corrente anno.

Nella fase di stesura del piano si è inserita la procedura di consultazione aperta, realizzata attraverso la pubblicazione (iniziata il 20.12.2016con termine il 13.01.2017) di un apposito avviso sul sito internet istituzionale, con la possibilità per i cittadini e i soggetti portatori di interessi collettivi di poter contribuire a proporre temi e contenuti da riprendere nel piano, utilizzando una modulistica appositamente predisposta. Nei termini fissati non sono pervenute note.

**2. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Premesso che l'art. 1 comma 8° della Legge 06.11.2012 n.190 come riformulato dal D.lgs. n.97/2016 prevede che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, si evidenzia che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 31.01.2017 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), nel quale risultano inseriti gli obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il presente Piano pertanto, nel recepire detti intenti programmatici, relativamente alla prevenzione della corruzione si pone quale obiettivo strategico quello di promuovere le politiche di prevenzione della corruzione. Da tale obiettivo generale derivano quelli più propriamente operativi consistenti nel:

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tali obiettivi sono improntate tutte le misure di contrasto alla corruzione qui contenute, sia di carattere generale e trasversale, che di carattere specifico.

Quanto agli obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza, essi sono esplicitati nella specifica sezione ad essa dedicata.

**3. Soggetti**

Il presente Piano viene adottato dalla Giunta comunale, sulla base dello schema predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, individuato nel Segretario comunale con Decreto del Commissario Straordinario n.13 del 13.05.2013.

Nella strategia della prevenzione, per espressa previsione normativa, operano i seguenti soggetti:

1. La Giunta comunale, quale organo di governo competente ad adottare, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. Il Sindaco che conferisce gli incarichi di Responsabile di Settore/titolare di posizione organizzativa nel rispetto dei criteri di rotazione fissati dal piano triennale, per quanto concerne le aree a maggior rischio;
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione;
4. Tutti i Responsabili/titolari di P.O. per l’area di rispettiva competenza, i quali:

1. (16 del D.Lgs. 165/2001 comma lettere a-bis), l-bis, l-ter) l-quater):

* formulano proposte volte ad individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto (cfr. anche art. 1 comma 9 lett.a) della Legge n.190/20102);
* concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;
* forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
* provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

1. partecipano al processo di gestione del rischio;
2. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
3. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).

In virtù delle suddette norme, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, vieneindividuato nella figura del Responsabile di Settore il referente che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Il Responsabile di Settore potrà individuare all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della prevenzione della corruzione;

e) gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:

* 1. considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
  2. svolgono compiti propri connessi all’attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  3. esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

f) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:

* 1. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
  2. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

g) tutti i dipendenti dell’amministrazione:

* 1. partecipano al processo di gestione del rischio;
  2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 8 del D.P.R. n.62/2013 e art.10 del Codice di comportamento aziendale);
  3. segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013);

h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

* 1. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
  2. segnalano le situazioni di illecito.

**4. Aree di Rischio – misure specifiche di prevenzione**

Per le considerazioni svolte nella premessa, sono state prese in esame e trattate, quanto al processo di gestione del rischio, quelle che l’aggiornamento 2015 al P.N.A. considera generali vale a dire:

1. acquisizione e progressione del personale;
2. contratti pubblici;
3. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto;
4. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. incarichi e nomine;
8. affari legali e contenzioso.

**A) ATTIVITA’ DI MAPPATURA, ANALISI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

A1) Nel corso delle necessaria attività propedeutica, condotta da ciascun Responsabile di Settore dietro impulso e sotto il coordinamento del RPCT, per ciascuna delle aree di rischio indicate alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h), è stata compiuta l’attività come riassunta nella **Tabella “A”** allegata al presente Piano e quindi:

- sono stati identificati i macroprocessi, attraverso la preliminare operazione di aggregazione dei procedimenti amministrativi presenti nelle tabelle pubblicate in “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (come suggerito da ANAC) utilizzando inoltre, per alcune aree, quelli che il P.N.A. 2013 elenca in via esemplificativa nell’Allegato 2;

- dopo l’abbinamento alle aree dei relativi macroprocessi, per questi ultimi sono state identificate le tipologie di rischio specifiche, che anche in questo caso sono in parte tratte dall’elenco esemplificativo riportato nel P.N.A. allegato 3. All’identificazione del rischio si è accompagnata l’analisi dello stesso, consistente nell’individuare le cause, ovvero le circostanze che favoriscono il verificarsi degli eventi rischiosi.

- per ognuno degli eventi rischiosi così identificati, sono stati somministrati ai Responsabili di Settore/titolari di posizione organizzativa i questionari di raccolta di informazioni oggettive e soggettive per la misurazione del livello di rischio in termini di “probabilità” e di “impatto”.

In applicazione del “*principio di prudenza*”, la misurazione complessiva del livello di esposizione ad ogni singolo rischio specifico è stata effettuata utilizzando un metodo di aggregazione dei dati di natura non compensativa (di natura compensativa è, ad esempio, la media dei valori) ed infatti il valore complessivo del rischio è stato determinato moltiplicando il valore più elevato della probabilità per il valore più elevato dell’impatto.

L’esito della misurazione in tal senso effettuata è riportato nei prospetti (agli atti della Segreteria Generale), separati per ognuno dei 6 settori organizzativi dell’ente e la sua sintesi espressa nella colonna: “Misurazione del rischio” della tabella “A”, sottolineando che dove lo stesso evento rischioso è stato misurato da più Settori, è stato preso in considerazione il valore più elevato.

- quanto alla valutazione del rischio, brevi considerazioni sono espresse in apposita colonna della Tabella “A” dove viene complessivamente sintetizzata l’attività di analisi di cui al presente punto.

A2)Relativamente all’area “*contratti pubblici*”, con nota del 19 dicembre 2016, n.28614 di protocollo, indirizzata ai Responsabili di Settore, il responsabile della prevenzione della corruzione ha fornito un nucleo minimo di indicatori (così da conciliare le predette esigenze di correttezza del Piano e di sostenibilità organizzativa) ed elencato per tale nucleo minimo i dati occorrenti al responsabile medesimo per la verifica di eventuali anomalie in ciascuna delle sei fasi costituenti l’area “*contratti pubblici*”.

Il Segretario Generale/RPCT ha successivamente provveduto a calcolare i valori degli indicatori stessi, con successiva rielaborazione ed esposizione nella **Tabella “B”** allegata al presente PTPCT. Il calcolo del valore di tali indicatori ha condotto alla fase della “*misurazione*” e conseguente “*valutazione*” del rischio, come indicato nella **Tabella “C”**, anch’essa allegata al presente piano e articolata per fasi della procedura contrattuale (le n. 6 fasi individuate nella delibera ANAC n. 12 del 2015)

B) TRATTAMENTO DEL RISCHIO – CATALOGO DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare gli interventi organizzativi idonei a prevenire il rischio identificato, tenendo presenti le priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Ciò stante, al termine delle attività di analisi del contesto interno come sopra descritte e sulla base degli esiti delle stesse, sono state assunte le decisioni circa il trattamento dei singoli rischi e le priorità di trattamento al riguardo.

Per le aree generali (ad eccezione dell’area “contratti pubblici”) un primo criterio di priorità utilizzato è stato quello di trascurare il trattamento per quei rischi misurati di valore basso e medio-basso e di sottoporre a trattamento quelli il cui valore è risultato essere medio-alto e medio: per questi ultimi, nella colonna 9 della citata Tabella “A”, sono identificate le misure da inserire nel catalogo.

Per l’area “contratti pubblici”, l’ultima colonna della sopra citata Tabella “C” fornisce informazioni sul trattamento dei rischi risultati di valore “*medio*” e “*medio-alto”*: per questi ultimi sono state ivi individuate due specifiche misure**,** l’una consistente nell’adozione del regolamento per gli affidamenti di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario e l’altra di carattere organizzativo, relativa alle tempistiche di predisposizione dei documenti preliminari alla gara e di indizione della gara stessa.

Seguendo la raccomandazione ANAC di concepire misure concretamente efficaci nella neutralizzazione delle cause del rischio, sostenibili dal punto di vista organizzativo ed economico e adatte alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione, lemisure specifiche di prevenzione del PTPCT 2017/2019, identificate come da colonna 9 della richiamata Tabella “A” e come da colonna 10 della richiamata Tabella “C”, sono state pianificate quanto a:

1. struttura e soggetto responsabile dell’attuazione;
2. tempi di attuazione e valori attesi;
3. indicatori di monitoraggio e responsabile della rilevazione,

così come riportatonell’apposito catalogo allegato al presente Piano sub ”2”.

**5. misure GENERALI di PREVENZIONE**

Così come il P.N.A., anche il piano dell’Ente si pone come obiettivo strategico quello di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo le opportunità che si manifestino episodi di corruzione e in ogni caso accrescendo la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione.

Oltre alle misure specifiche individuate in esito al processo di gestione del rischio come sopra descritto, nel presente piano vengono riportate anche misure di contrasto a carattere organizzativo e comportamentale, che già la Legge n.190/12 individua come obbligatorie e che l’aggiornamento 2015 al P.N.A. preferisce definire “generali”, proprio per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera amministrazione o ente.

Tali misure sono valide per tutti gli Uffici in cui si articola l’Ente, a prescindere dal grado di rischio, con riferimento alla loro idoneità ad impedire o ridurre la possibilità che si manifestino fenomeni corruttivi.

**5.1. Misure relative alla formazione, attuazione e controllo delle decisioni**

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa, in particolare per gli atti caratterizzati da un più alto tasso di discrezionalità. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, [Legge n.190](http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1)/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

b) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

c) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario Generale) in caso di mancata risposta;

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

a) completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;

b) offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni:

* attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili di Settore ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.1 del 9 gennaio 2013, cui si fa puntuale rinvio. Attraverso le verifiche a campione previste per il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha portato al provvedimento conclusivo.

Tenuto conto della sopra citata relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, sarà comunque necessario procedere ad una rivisitazione della disciplina dei controlli interni ( con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa in fase successiva), attraverso l’integrazione e il coordinamento tra il sistema di detti controlli e quello relativo al monitoraggio delle misure anticorruzione.

**5.2 Rotazione degli incarichi**

La presente misura, che non va intesa come normale strumento di gestione del rapporto di lavoro, ma come azione straordinaria di contrasto per i settori operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in termini generali si pone quale obiettivo quello di evitare che possano comunque consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso dirigente e/o funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Si deve tuttavia sottolineare che la Legge di stabilità 2016 (precisamente la Legge 28.12.2015 n.208) all’art.1 comma 221, consente di disapplicare la disposizione concernente la rotazione di dirigenti e funzionari ove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con tale misura. Nel conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore e di responsabile di servizio/ufficio, andrà quindi salvaguardata la continuità dell’azione amministrativa, la coerenza degli indirizzi e le competenze acquisite dalle strutture, potendosi in tal modo giungere ad una riconferma motivata degli stessi incarichi, anche legata all’infungibilità del profilo professionale o alle professionalità presenti nella dotazione organica. In tali casi, laddove sorgessero comunque ipotesi di conflitto di interesse nella gestione di determinate pratiche, anche in conformità all’obbligo di astensione, verrà attuata la rotazione dei “fascicoli”. Inoltre sarà compito di ogni Responsabile di Settore, se non già provveduto, individuare e valorizzare la figura del “Responsabile del procedimento” ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990, in modo da favorire una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori e l’articolazione delle competenze.

**5.3 Formazione del personale**

Nel corso del 2017 verrà portata a termine l’attività formativa prevista nel Protocollo di intesa siglato dai Sindaci dei Comuni di: Ancona, Chiaravalle, Falconara Marittima, Fabriano, Jesi e Senigallia il 1° agosto 2014 e nel consequenziale progetto formativo approvato dalla Giunta comunale di Chiaravalle con deliberazione n. 223 in data 15.12.2014, progetto svolto in forma associata e diretto a diffondere le buone prassi e i valori fondamentali condivisi dell’etica, integrità e legalità. Si registra fin d’ora la volontà di proseguire nell’esperienza della formazione associata, sviluppando altri temi formativi, oltre la ripresa e l’approfondimento di quelli già trattati nel triennio di durata del progetto.

A tale proposito viene allegato sub “3” il programma di tale percorso formativo, da sviluppare nel triennio, con indicazione più analitica delle attività previste per il corrente anno.

**5.4 patti di integrità o protocolli di legalità**

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano *protocolli di legalità o patti di integrit*à per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il Comune di Chiaravalle, in data 27 novembre 2015, ha sottoscritto con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona un apposito protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, a mezzo del quale si impegna, tra l’altro, a predisporre i bandi e i disciplinari di gara in conformità a quanto previsto dal richiamato art. 1 comma 17 della Legge n.190/12

**5.5 AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE**

Uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi; risulta quindi particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.

Le azioni di sensibilizzazione consistono, appunto, nell’attivare forme di consultazione con la società civile volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia e costituire nello stesso tempo una rete di controllo sociale sull’operato della P.A.

Per favorire questo clima di confronto e di collaborazione, verranno organizzate apposite giornate della trasparenza, in numero di almeno una all’anno.

Inoltre, riscontrato il positivo esito delle giornate della trasparenza organizzate lo scorso anno e dedicate agli studenti degli Istituti scolastici presenti nel Comune sul tema dell’educazione alla legalità, si valuterà l’eventuale ripetizione di questa esperienza, d’intesa con la Dirigenza scolastica.

Infine, proprio perché i “ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani”, ci si prefigge di sviluppare in essi il senso civico di appartenenza alla comunità e di rispetto dei valori comuni. In tal senso un idoneo veicolo di diffusione appare essere il Consiglio comunale dei Ragazzi che l’Istituto Comprensivo Statale di Chiaravalle ha costituito fin dall’anno 2010. Il Comune di Chiaravalle, anche nell’ambito di attuazione del progetto “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”, a cui ha aderito con delibera di C.C. n. 87 del 12.05.2014, assumerà, nell’arco del triennio, naturalmente d’intesa con la Dirigenza scolastica, iniziative per valorizzare questo strumento di partecipazione diretta dei ragazzi alla vita cittadina.

**5.6 Codice di comportamento**

Il Comune in ossequio all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 156/2001, così come sostituito dall’art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012, ha approvato il proprio Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici, integrando e specificando il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il Codice aziendale di Comportamento contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei Responsabili di Settore, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti di dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice viene consegnato a ciascun dipendente che lo sottoscriverà all’atto dell’assunzione.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della corruzione costituirà fonte di responsabilità disciplinare; rileverà ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55-quater, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

Sull’applicazione dei predetti codici vigileranno i Responsabili di ciascun Settore e le strutture di controllo interno.

Nel corso del corrente anno, a seguito della produzione di specifico *output* del gruppo di lavoro intercomunale costituito nell’ambito del sopra richiamato progetto di formazione in modalità associata, ci si prefigge di integrare il Codice di comportamento aziendale con norme adeguate alla specificità dell’Ente.

5.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti

In base all’art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Si considerano inoltre rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali .

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D.Lgs. 267/2000 e, secondo quanto previsto nel Comunicato in data 22.10.2014 dell’A.N.A.C., può anche essere presentata direttamente a quest’ultima.

Il *whistleblower* è colui che segnala l’illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il *whistleblowing* rappresenta l’attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Nell’ambito di tali attività, è stata aperta una specifica casella di posta elettronica per l’inoltro al soggetto competente di segnalazioni relative a condotte illecite riscontrate, assicurando l’anonimato del segnalante in quanto tale casella è esterna al sistema informativo comunale. Ai fini del corretto utilizzo di detto strumento, verranno indirizzate a tutto il personale dipendente apposite indicazioni procedurali, fornendo anche un modello di segnalazione.

5.8 Monitoraggi dei tempi dei procedimenti

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”(convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Con deliberazione n.142 del 23.09.2013 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario Generale *pro tempore* il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, i singoli Responsabili di Settore trasmetteranno al Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il 15^ giorno successivo alla scadenza del semestre, il report del monitoraggio indicante:

- gli estremi dei procedimenti e dei provvedimenti conclusivi adottati nel periodo di riferimento;

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti, la percentuale di essi rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi.

6. COLLEGAMENTO CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE

Le surriferite misure, con particolare riferimento a quelle specifiche di cui al precedente paragrafo 4, verranno coordinate con il ciclo della Performance attraverso il loro inserimento nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, come obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli Uffici e ai Responsabili di Settore. Tale collegamento, se da un lato facilita l’individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi e le rende più effettive e verificabili, dall’altro agisce positivamente sul ciclo della performance, contribuendo alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione.

7. MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio del piano, in aggiunta alle procedure e ai sistemi di controllo e monitoraggio esistenti, verranno effettuati dei controlli a campione sull’applicazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal piano.

I controlli potranno anche essere collegati a eventuali segnalazioni di illecito che provengono dall’interno o dall’esterno.

L’attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sull’effettività ed efficacia del Piano è svolta anche mediante la verifica della coerenza dei comportamenti concreti dei destinatari.

Inoltre, in considerazione del collegamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza con l’attività programmatica dell’ente ed in particolare con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance - PEGP, il monitoraggio avverrà anche attraverso le normali fasi previste dal sistema di valutazione della performance presente nell’Ente.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il RPCT pubblica sul sito web una relazione recante i risultati dell’attività svolta. La relazione viene trasmessa all’organo di indirizzo politico, nonché comunicata ad ogni altro soggetto che il RPCT ritiene opportuno coinvolgere, con esclusione comunque dell’Organismo di valutazione, stante, al momento, la coincidenza delle due funzioni in capo allo stesso soggetto.

8. AGGIORNAMENTO DEL PTPC

Per le motivazioni riportate in premessa, nella seconda metà del corrente anno il presente Piano sarà oggetto di aggiornamento per l’area di rischio specifica relativa al “governo del territorio” (costituente evoluzione dell’area di rischio “pianificazione urbanistica” e oggetto di approfondimento nel PNA 2016) in esito all’elaborazione, per essa, della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio prevista come obiettivo di performance organizzativa da compiersi entro il 30.06.2017 secondo la metodologia sopra utilizzata.

Per l’altra area specifica dello “smaltimento rifiuti”, prima di elaborare la sopra richiamata attività propedeutica, verrà valutata la sussistenza dei presupposti per l’analisi di contesto, dal momento che per la specifica materia, le relative funzioni sono state trasferite all’Assemblea Territoriale di Ambito.

Anche per le restanti attività dell’Ente verrà effettuato tale preliminare esame, con l’apporto propositivo dei Responsabili di Settore coordinati dal RPCT.

E’ evidente che tali attività dovranno conformarsi, oltre che a eventuali nuovi dettami legislativi, alle linee di indirizzo fissate da ANAC nell’aggiornamento dei Piani nazionali.

**SEZIONE II**

**LA MISURA DELLA TRASPARENZA**

**1. Premessa**

Tra le modifiche più significative apportate al decreto legislativo n. 33 del 2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016, attuativo della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, viene in evidenza quella del definitivo assetto della *trasparenza amministrativa* come misura di prevenzione della corruzione, con conseguente soppressione del Piano della Trasparenza separato dal Piano di prevenzione della corruzione e unificazione dei due Piani nel “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza*” – PTPCT.

Infatti, ai sensi del vigente testo dell’art. 10, comma 1, del DLgs. n. 33 del 2013, ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (che diventa, quindi, *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza* – *PTPCT*), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati prescritti dal decreto legislativo medesimo.

L’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, individua, quale contenuto necessario ed indefettibile della sezione del PTPC dedicata alla trasparenza:

1. l’esposizione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1 comma 8 del D.Lgs. n.33/2013), assicurando il coordinamento tra questi e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatoria e strategico-gestionale dell’amministrazione, nonché con il piano delle performance;
2. l’organizzazione fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Specifica, altresì, l’ANAC che caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei “nominativi” dei soggetti responsabili (o anche dell’ufficio responsabile secondo l’organigramma dell’Ente, purché chiaramente riconducibile ad uno o più soggetti) di ognuna delle attività finalizzate all'assolvimento di ogni singolo obbligo di pubblicazione, così da essere, la sezione medesima, anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal DLgs. n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto al dato organizzativo, è qui opportuno sottolineare che il RPCT svolge un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come indicati nella tabella riportata al successivo paragrafo 3 quanto all’individuazione, contenuto, trasmissione e pubblicazione dei dati.

**2. OBIETTIVI STRATEGICI**

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 31.01.2017 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), nel quale risultano inseriti gli obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Relativamente a quest’ultima l’obiettivo strategico è quello di incentivare maggiori livelli di trasparenza. Da tale obiettivo generale derivano quelli più propriamente operativi consistenti nel:

a) sviluppare le misure per la trasparenza;

b) favorire la conoscenza e il corretto utilizzo, oltre che la corretta applicazione da parte dei dipendenti dell'Ente, dell'istituto dell'accesso civico (semplice e generalizzato)

La presente Sezione, nel recepire detti intenti programmatici, li declina in rispettivi obiettivi gestionali e verificabili quanto allo loro attuazione e pertanto:

1. dal momento che l’Anac, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3 comma 1ter del D.Lgs. n. 33/2013, con il piano nazionale anticorruzione, può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi di pubblicazione anche con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (come questo Comune), in attesa delle determinazioni ANAC in proposito non si giudica idoneo, sotto il profilo della sostenibilità organizzativa, promuovere maggiori livelli di trasparenza dal punto di vista quantitativo, da intendersi come pubblicazione facoltativa di ulteriori dati, informazioni e documenti (come peraltro espressamente consentito dall’art. 7 bis comma 3 D.Lgs. n. 33/2013), reputando invece che sia più opportuno innalzare la qualità delle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ossequio ai requisiti elencati nell’art. 6 del DLgs. n. 33/2013 e secondo le indicazioni operative di ANAC. Tutto ciò si traduce in obiettivo assegnato a ciascun Responsabile di Settore / responsabile dell’individua-zione, contenuto e trasmissione dei dati da pubblicare; la verifica dell’attuazione di detto obiettivo compete al Segretario Generale/RPCT in sede di monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione come più sotto riportato;
2. seguendo le raccomandazioni e i suggerimenti formulati da Anac nella delibera n. 1309 del 28.12.2016:

b1) verrà adottato un Regolamento che disciplini in modo organico e coordinato i profili applicativi dell’accesso civico “semplice” e generalizzato (rinviando a successivo atto regolamentare la trattazione dell’accesso documentale previsto dalla Legge n.241/1990), così da favorire comportamenti quanto più possibile univoci da parte degli uffici destinatari delle richieste di accesso; il Regolamento, nell’ottica di favorire la conoscenza e il corretto utilizzo di tali istituti da parte degli interessati, riporterà in via esemplificativa il modello di istanza;

b2) verrà istituito il c.d. “registro degli accessi”, inteso quale raccolta organizzata delle richieste di accesso generalizzato.

Gli obiettivi di cui alla presente lettera sono assegnati al Segretario Generale/RPCT, consistendo:

* nella predisposizione entro il 30.04.2017 (verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione) della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta per l’istituzione del registro di cui alla lettera b2);
* nella predisposizione entro il 31.05.2017 (verificabile dalla consultazione del sistema informatico delle proposte di deliberazione) della proposta di delibera consiliare di approvazione corredata dello schema di Regolamento di cui alla lettera b1).

3. Organizzazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

L’organizzazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nel Comune di Chiaravalle è quella risultante dalla tabella allegata sub “4”.

**4. monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di trasparenza**

Il Segretario Generale/RPCT svolge, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, la funzione di controllo sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Settore, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà effettuato:

* nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa in fase successiva” previsti dal regolamento sui controlli approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 1 del 09/01/2013;
* attraverso appositi controlli a campione e comunque in sede di attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
* attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).